



Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di persone a seguito di mancata ricostituzione della pluralità dei soci

(art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 247/2004)

Approvato con Determina del Conservatore n. 46 del 14/05/2025

Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Definizioni | 1 |
| Art. 2 - Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione | 2 |
| Art. 3 - Comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento..... | 2 |
| Art. 4 - Fasi del procedimento..... | 3 |
| Art. 5 - Controlli d'ufficio..... | 4 |
| Art. 6 - Conclusione del procedimento e termini..... | 4 |
| Art. 7- Diffusione della notizia di avvio del procedimento massivo | 4 |
| Art. 8- Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo | 4 |
| Art. 9 - Tutela della riservatezza – “Privacy” | 5 |
| Art. 10 - Entrata in vigore..... | 5 |

Art. 1 - Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

- “Albo camerale online” – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – la società di informatica del sistema camerale (Infocamere s.c.r.l.);
- “Cancellazione d’ufficio” – la cancellazione dal registro delle imprese individuali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 247/2004 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese), disposta con determinazione del conservatore del registro delle imprese;



- d) “Cancellazione massiva d’ufficio” – la cancellazione di cui alla lettera c) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese.
- e) “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di cancellare le società di cui alla lettera c);
- f) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera e) avviato contemporaneamente per più società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- g) “Registro delle imprese” – il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- h) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest di cui all’URL www.tno.camcom.it;
- i) “Ufficio del registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 247/2004 l’Ufficio Registro delle imprese procede alla cancellazione d’ufficio delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice (in seguito, “società di persone” o “società”), quando accerta la “mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi” e verifici che nel patrimonio della società non sono presenti beni immobili.
2. L’Ufficio registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione ai sensi del precedente punto 1), escluse le società soggette a procedure ai sensi del Codice della crisi di impresa o della Legge fallimentare.

Art. 3 - Comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento

1. Le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento di cancellazione massiva sono effettuate sia alla società che al socio amministratore superstite ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Commercio della Toscana Nord-Ovest nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese.
2. Le comunicazioni sono cumulative, contengono in allegato l’elenco delle società interessate, con indicazione del termine di 45 (quarantacinque) giorni assegnato per chiedere l’interruzione del procedimento ovvero del termine per l’eventuale ricorso avverso il provvedimento di cancellazione.
3. L’Ufficio effettua le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento anche presso il domicilio digitale dell’impresa, purché ancora valido e attivo.



Art. 4 - Fasi del procedimento

1. La cancellazione massiva di cui all'art. 2 avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:

- a) estrazione di elenchi di società di persone con mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (fonte: Cruscotto Qualità – tipo incongruenza A90);
- b) adozione di determinazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società come sopra individuate, pubblicata nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, con assegnazione di un termine di 45 per consentire al socio superstite di chiedere l'interruzione del procedimento;
- c) il termine di 45 giorni decorre dalla data di pubblicazione nell'Albo camerale online, riportata anche sul sito istituzionale;
- d) comunicazione dell'avvio del procedimento alla società e al socio superstite presso il domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese, purché ancora valido e attivo;
- e) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo anche mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;
- f) apertura di un protocollo d'ufficio su ogni singola posizione per la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione, avvalendosi delle procedure massive adottate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, con indicazione della causale del procedimento avviato;
- g) archiviazione automatica del procedimento avviato nel caso in cui l'Ufficio riceva dall'impresa una motivata richiesta di interruzione del procedimento d'ufficio nelle more del suo svolgimento;
- h) decorso il termine di 45 giorni, adozione di determinazione del conservatore con cui è disposta la cancellazione d'ufficio delle società di persone per le quali non risulti pervenuta alcuna richiesta di interruzione del procedimento o non siano comunque emersi dall'istruttoria elementi che ne impediscono la cancellazione; qualora dall'accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, sia risultato che nel patrimonio della società sono presenti beni immobili, sospensione del procedimento e invio degli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 247/2004;
- i) pubblicazione della determinazione di cancellazione nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale con cui si fa presente che contro il provvedimento di cancellazione può essere presentato ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Lucca entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nell'Albo camerale online e l'impresa è invitata a comunicare all'Ufficio il deposito in Cancelleria del ricorso mediante semplice comunicazione all'indirizzo pec della Camera di Commercio;
- l) comunicazione della determinazione di cancellazione, nonché del termine per eventuale ricorso, anche presso il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, purché ancora valido e attivo;
- m) iscrizione informatica della cancellazione, compiuta con modalità automatizzate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione sull'Albo online e verificata d'ufficio l'assenza di comunicazioni all'indirizzo pec della Camera di Commercio con cui l'impresa comunica di aver fatto



ricorso; nel caso di imprese annotate con la qualifica di impresa artigiana l'impresa sarà altresì contestualmente cancellata dalla sezione delle imprese artigiane e dai relativi elenchi previdenziali;

n) successivamente all'iscrizione informatica della cancellazione, l'Ufficio registro delle imprese pubblica sul sito camerale gli elenchi delle imprese effettivamente cancellate e li comunica agli Enti destinatari della comunicazione unica e all'Ufficio Diritto annuale.

Art. 5 - Controlli d'ufficio

1. Per ciascuna società di persona si ritiene accertata la “mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi” quando ciò risulti chiaramente dalla visura storica camerale.
2. L'ufficio verifica altresì la presenza di beni immobili nel patrimonio delle società di persone oggetto del procedimento, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente.
3. Sono conservati agli atti dell'Ufficio i report sulle attività istruttorie espletate e relativi esiti.

Art. 6 - Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di cancellazione d'ufficio si conclude (alternativamente):
 - a) con la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese;
 - b) con l'archiviazione, nei casi previsti ai sensi del punto 4, lett. g) ed h).
2. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla comunicazione di avvio dello stesso.

Art. 7 - Diffusione della notizia di avvio del procedimento massivo

1. La notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione massiva di società ai sensi del presente Disciplinare è diffusa mediante il sito istituzionale, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso.

Art. 8 - Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Responsabile del procedimento di cancellazione massiva delle società di persone oggetto del presente Disciplinare, con sede legale nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, è il responsabile del Servizio Registro imprese – Imprese individuali e Rea. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione informatica del provvedimento di cancellazione, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento.



2. La cancellazione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del conservatore del registro delle imprese.
3. Il conservatore del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi.

Art. 9 - Tutela della riservatezza – “Privacy”

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Disciplinare avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento dirigenziale che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell’Albo camerale online del sito istituzionale dell’Ente. È altresì pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente (Atti generali) della Camera di Commercio.